

Nuovo tenore degli articoli 78-85 e 91-93 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Capo secondo: Veicoli speciali e trasporti speciali

Art. 78 Trasporti speciali non assoggettati al permesso

¹ I veicoli che non adempiono alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi soltanto a causa del loro carico (trasporti speciali) possono circolare sulle strade pubbliche se:

- a. trasportano un carico di merce indivisibile (art. 80 cpv. 2);
- b. la larghezza del carico non supera 3 m;
- c. la lunghezza del trasporto speciale non supera 30 m;
- d. il peso effettivo della combinazione di veicoli non supera 44 t; per i viaggi effettuati esclusivamente in autostrada, il peso effettivo può raggiungere 50 t.

² I trasporti speciali di cui al capoverso 1 possono essere effettuati soltanto sulle strade di grande transito giusta gli allegati 1 e 2 lettere A e B dell'ordinanza del 18 dicembre 1991¹ concernente le strade di grande transito e nelle località toccate da tali strade.

³ I veicoli di larghezza, lunghezza o peso eccezionale ai sensi del capoverso 1 lettere b-d possono circolare soltanto se queste deroghe non possono essere evitate nonostante l'uso di veicoli appropriati e un'adeguata sistemazione del carico.

Art. 79 Trasporti speciali e veicoli speciali assoggettati al permesso

¹ Un permesso è necessario per la circolazione di:

- a. trasporti speciali che non soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 78;
- b. veicoli speciali (art. 25 OETV).

² Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.

Art. 80 Carico indivisibile

¹ Per il trasporto di un carico indivisibile, i permessi per dimensioni e pesi eccezionali sono ammessi soltanto se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l'uso di veicoli appropriati. Deroche a questa disposizione sono possibili allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru.

² È considerato carico indivisibile:

- a. un carico composto da un'unica parte, se non è possibile scomporlo per motivi tecnici o se la scomposizione e la sua ricomposizione provocherebbero costi eccessivi;

¹ RS 741.272

- b. un carico composto da più parti, se ciascuna parte è di per sé indivisibile e se, in ragione della sua lunghezza, larghezza o della sua altezza, essa richiede dimensioni eccezionali senza tuttavia superare i pesi effettivi e i carichi per asse ammessi giusta l'articolo 67 capoversi 1-3.

Art. 81 Condizioni per i rimorchi speciali

¹ Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare, nel contempo, alcun altro veicolo. In casi giustificati, l'autorità può tuttavia autorizzare che trattori o autocarri pesanti trainino, al massimo, due rimorchi speciali e che veicoli a motore – ad eccezione dei motoveicoli – trainino, al massimo, due piccole casse mobili. Essa può permettere che due carri da fiera siano trainati insieme, anche se è superata la lunghezza massima legale degli autotreni.

² Il permesso per i rimorchi speciali, eccettuate le casse mobili montate su ruote (art. 77 cpv. 4), è rilasciato per il rimorchio e limitato a determinati veicoli trattori.

Art. 82 Misure protettive

¹ L'autorità che rilascia il permesso ordina le misure necessarie richieste dalle particolarità del veicolo allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, di proteggere la carreggiata, di evitare rumore e di impedire ogni ostacolo alla circolazione.

² Se le condizioni della strada e della circolazione sono difficili, i conducenti di veicoli e le persone ausiliarie devono prendere, di propria iniziativa, le altre misure di sicurezza imposte dalle circostanze.

Art. 83 Competenza

¹ Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio incomincia il viaggio assoggettato al permesso rilascia il permesso per i trasporti di esportazione e interni; l'USTRA rilascia il permesso per i veicoli al servizio della Confederazione e per le corse di esportazione e di transito transfrontaliero.

² Ogni Cantone interessato dal viaggio rilascia il permesso per il proprio territorio cantonale oppure fornisce il proprio consenso ai permessi rilasciati dall'USTRA. Con il consenso dei Cantoni interessati, i permessi possono essere rilasciati anche per tratte fuori del Cantone. I Cantoni possono rilasciare permessi per la circolazione sulle strade nazionali soltanto con il consenso dell'USTRA.

³ Per i trasporti speciali possono essere rilasciati permessi validi in tutta la Svizzera se:

- a. il carico sugli assi non supera 12 t per asse;
- b. lo sbalzo del carico (art. 73 cpv. 3) non supera 8 m posteriormente e 5 m anteriormente.

⁴ Per i veicoli speciali possono essere rilasciati permessi validi in tutta la Svizzera se i veicoli o le combinazioni di veicoli non superano 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza, 44 t di peso effettivo e se il carico sugli assi non supera 12 t per asse; per i viaggi effettuati esclusivamente in autostrada, il peso effettivo può raggiungere 50 t.

⁵ Per i veicoli speciali, il permesso può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell'autorità, sempre che siano rispettate le condizioni secondo il capoverso 4 e le disposizioni secondo l'articolo 65a relative ai percorsi circolari.

Art. 84 Comportamento nella circolazione

¹ I conducenti devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevolato l'incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi fuori della carreggiata.

² Per motivi impellenti e a condizione di prendere misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli speciali e di trasporti speciali possono derogare alle norme della circolazione, come anche agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni.

Art. 85

Abrogato

Capo primo: Divieto di circolare la notte e la domenica

Art. 91 Norma

¹ È vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in una parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.

² È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.

³ Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

- a. gli autoveicoli pesanti (art. 10 cpv. 2 OETV);
- b. i trattori industriali e gli autoveicoli di lavoro;
- c. gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) superiore a 5 t;
- d. i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato (art. 7 cpv. 4 OETV) superiore a 3,5 t.

⁴ Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

- a. i veicoli adibiti al trasporto di persone;
- b. i veicoli agricoli;
- c. i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione;
- d. i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia e dall'esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;
- e. i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro, come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli durante le ore di divieto di circolare (art. 86 segg.);

- f. i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera, o su incarico di essa, nell'ambito del servizio universale che le incombe (art. 2 della legge del 30 aprile 1997 sulle poste; LPO)
- g. i trasporti di derrate alimentari (art. 3 della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari; LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni;
- h. i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione;
- i. i trasporti di fiori recisi;
- j. i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e i viaggi riguardanti servizi televisivi d'attualità.

⁵ Sono inoltre esclusi dal divieto di circolare la notte e la domenica i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne o in caso di guasti d'esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi del servizio invernale.

⁶ Nel caso dei viaggi su incarico della Posta Svizzera di cui al capoverso 4 lettera f, il conducente del veicolo deve poter fornire una prova scritta del rapporto contrattuale.

⁷ Nel caso dei viaggi di cui al capoverso 4 lettere f-j, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci. Il trasporto può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi e indispensabili è necessario un permesso conformemente all'articolo 92 capoverso 4.

⁸ Nel caso dei viaggi effettuati durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo.

Art. 92 Permessi

¹ Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica, segnatamente:

- a. per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d'orchestra, scenari di teatro e simili;
- b. per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie, come pure di linee industriali come linee elettriche, idriche, di telecomunicazione);
- c. per spostamenti di veicoli e trasporti speciali che ostacolano la circolazione.

² Il Cantone di stanza oppure quello nel quale il viaggio assoggettato al permesso inizia rilascia il permesso che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione, il permesso è rilasciato dall'USTRA.

³ Per altri viaggi oltre a quelli di cui al capoverso 1 lettere a-c, i permessi speciali sono rilasciato solamente con il consenso dell'USTRA. Se vi è urgenza, il Cantone può permettere, da sé, un viaggio indispensabile, informandone l'USTRA.

⁴ Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.

Art. 93

Invariato